



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 aprile 2016 n.45

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n. 38 adottata nella seduta del 15 marzo 2016;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 2 MARZO 2015 N.26 – NORME DI
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 MARZO 2002 N.49 "LEGGE SUL
CONTRATTO DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI"**

Art. 1

(Disposizioni relative ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. Ai fini della valutazione del requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26, si tiene conto dei misfatti commessi negli ultimi quindici anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
2. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere l) e m) del Decreto Delegato n.26/2015 si considerano sussistenti anche nel caso in cui l'impresa abbia stipulato con il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino un accordo per il pagamento rateale delle pendenze teso all'estinzione delle stesse ovvero nel caso in cui vi sia contenzioso in atto con la Pubblica Amministrazione o gli Enti del Settore Pubblico Allargato circa i crediti da questi vantati.

Art. 2

(Verifiche sulle imprese aggiudicatarie)

1. Nel caso in cui l'impresa sia quotata in borsa oppure sia in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica oppure l'impresa sia aggiudicataria di appalto di importo non superiore ad euro 15.000,00 ovvero, esclusivamente per gare relative ai settori socio-sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva, ad euro 25.000,00 non sussiste l'obbligo di documentazione dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015. In relazione alle imprese di cui al precedente periodo, le verifiche sul possesso dei requisiti sono

effettuate solo su richiesta della Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, secondo periodo del Decreto Delegato n.26/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le verifiche previste dagli articoli 9, comma 4, e 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015, effettuate sia dalla CCIAA sia, in caso di impresa qualificatasi in sede di gara, dalla Stazione Appaltante, sono effettuate con le seguenti modalità:

- a) per appalti di importo superiore ad euro 15.000,00 ovvero, esclusivamente per gare relative ai settori socio-sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva, ad euro 25.000,00 ma non superiore ad euro 100.000,00, sono effettuate obbligatoriamente le sole verifiche di cui all'articolo 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto delegato in capo ai soggetti ivi previsti nonché agli eventuali titolari effettivi;
- b) per appalti di importo superiore ad euro 100.000,00, sono effettuate obbligatoriamente sia le verifiche di cui all'articolo 9, comma 4, primo periodo sia quelle di cui all'articolo 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 volte ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 del medesimo decreto delegato in capo ai soggetti ivi previsti nonché agli eventuali titolari effettivi.

3. Qualora, in esito alle verifiche effettuate a mente dell'articolo 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015, sia accertata l'assenza dei requisiti di iscrizione, si determinano le seguenti conseguenze:

- a) la Stazione Appaltante incamera la cauzione prevista dall'articolo 27 del medesimo Decreto Delegato n.26/2015 a titolo di penale;
- b) l'impresa iscritta al Registro dei Fornitori è cancellata dal medesimo Registro con le conseguenze di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 del Decreto Delegato n.26/2015 mentre l'impresa non iscritta non può partecipare a gare di appalto per il periodo di un anno.

4. Ai fini della verifica, secondo i termini di cui ai superiori commi 1 e 2, dei requisiti in capo all'impresa aggiudicataria che si sia qualificata in sede di gara a mente dell'articolo 9, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015, la Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della CCIAA; qualora intenda avvalersi di tale facoltà, la Stazione Appaltante indica, nel bando o nella lettera di invito o negli altri documenti di gara, gli oneri a carico dell'impresa aggiudicataria per l'esecuzione della predetta verifica.

Art. 3

(Disposizioni relative alla trattativa privata)

1. Oltre che nei casi di cui all'articolo 17, comma 5 del Decreto Delegato n.26/2015, la Stazione Appaltante, per l'approvvigionamento di beni e servizi per la fornitura o somministrazione dei quali non siano presenti in territorio sammarinese imprese produttrici o distributrici, ha facoltà di procedere alla negoziazione con una sola impresa qualora la stessa, per il medesimo prodotto e/o servizio, risulti aggiudicataria di gara di appalto indetta da centrali di acquisto di enti pubblici, territoriali e non, della Repubblica Italiana con i quali la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi che prevedano forme di collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile unicamente nel caso in cui i prezzi praticati alla Stazione Appaltante dall'impresa siano uguali o inferiori a quelli definiti nel contratto di appalto stipulato fra quest'ultima e le predette centrali di acquisto della Repubblica Italiana.

3. L'impresa individuata secondo quanto previsto al comma 1 è considerata idonea alla prestazione senza necessità dell'iscrizione al Registro dei Fornitori e della qualificazione, in sede di trattativa privata, di cui all'articolo 9, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015.

4. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 5, lettera e) del Decreto Delegato n.26/2015 è applicata, qualora l'ente contraente sia una cooperativa agricola o un consorzio di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria.

Art.4

(Disposizioni relative ai depositi cauzionali)

1. Il Congresso di Stato con proprio Regolamento, adottato su proposta obbligatoria della Stazione Appaltante, può individuare tipologie di gare di appalto in relazione alle quali, in considerazione delle caratteristiche della specifica fornitura e somministrazione di beni e/o servizi e/o dell'impresa, l'obbligo di prestazione dei depositi cauzionali di cui agli articoli 20 e 27 del Decreto Delegato n.26/2015 possa essere escluso.

Art.5

(Modifiche agli articoli 41, comma 1, 49, comma 1 e 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015)

1. L'articolo 41, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 è così sostituito:

“1. La verifica di conformità è avviata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, entro il termine previsto dal contratto.”.

2. L'espressione “la certificazione di verifica di conformità” contenuta all'articolo 49, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 è soppressa.

3. L'espressione “la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10 e 12” contenuta all'articolo 50, comma 2 del Decreto Delegato n.26/2015 è sostituita con “la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 9 e 9bis”.

Art.6

(Revisione delle norme)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato sono soggette, unitamente a quelle del Decreto Delegato n.26/2015 e dei Regolamenti di attuazione, a revisione nell'ambito della riforma complessiva delle norme relative al settore degli appalti pubblici.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 aprile 2016/1715 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Nicola Berti – Massimo Andrea Ugolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini